

ALLEGATO A alla deliberazione n. 24 del 16 luglio 2009

**SCHEMA DI
CONVENZIONE QUADRO**

**per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di
salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei navigli lombardi e delle relative
pertinenze territoriali**

Tra

L'Agenzia interregionale per il Fiume Po (di seguito indicata come "AIPO") con sede legale in via Garibaldi, 75 – 43100 Parma, C.F./P.I 92116650349, nella persona del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

e

Navigli Lombardi S.c.a.r.l. (di seguito indicato come "Navigli Lombardi") con sede in Milano, via Copernico, 42, C.F./P.I. 04191340969, nella persona del Direttore, Dott. Alessandro Meinardi

PREMESSO CHE

- nel DPEF 2008-2010 di Regione Lombardia, approvato con DGR n. VIII / 004953 del 26.06.2007, area 3.4 Turismo dopo aver affermato che "L'attrattività del territorio regionale va cresciuta migliorando la posizione competitiva delle destinazioni turistiche lombarde" e che "[...]L'intervento regionale va orientato ad incentivare e supportare la definizione dei progetti integrati, volti alla valorizzazione di aree e itinerari turistici di rilevanza sovra locale e sistemica, anche di carattere interregionale", si prevede tra gli interventi prioritari "azioni integrate di

ALLEGATO A alla deliberazione n. 24 del 16 luglio 2009

valorizzazione delle vie navigabili: fiumi, laghi, navigli e reti collegate, a partire dalle aste fluviali del Po e del Mincio”;

- nel DPEF 2008-2010 di Regione Lombardia, approvato con DGR n. VIII / 004953 del 26.06.2007, area 6.1 Infrastrutture prioritarie si afferma che “Nel quadro complessivo della mobilità si ribadiscono le politiche interregionali per lo sviluppo del sistema idroviario padano-veneto a fini commerciali e turistici. Gli investimenti saranno orientati al potenziamento infrastrutturale, con particolare attenzione agli interventi atti a garantire la navigabilità del fiume Po nel tratto compreso tra Cremona e Mantova”;
- nei documenti di programmazione regionale è chiaramente espressa la volontà di sviluppare il sistema di intermodalità aumentando esponenzialmente la capacità regionale di interscambio delle merci;
- nel Programma Regionale di Sviluppo dell’ VIII legislatura – al p.to 6.1 Infrastrutture prioritarie - dopo aver ribadito che la navigazione su laghi, fiumi e canali lombardi rappresenta un importante elemento di sviluppo commerciale e turistico si afferma che la possibilità di avvicinare i terminali marittimi alle zone di produzione della pianura padana, mediante utilizzo della rete navigabile incentrata sul fiume Po e sui canali e fiumi afferenti rappresenta una opportunità da non sprecare;
- i Navigli rappresentano un’opera storica di infrastrutturazione del territorio lombardo compreso tra i fiumi Ticino e Adda, che interessa le Province di Milano e Pavia e per un tratto marginale la Provincia di Lecco, attraversando ben 51 Comuni;
- Regione Lombardia, per l’attuazione degli interventi di riqualificazione dei Navigli Lombardi ha promosso e poi adottato un documento Direttore (il “Master Plan Navigli”) che ha rappresentato il punto di partenza per l’attivazione di tavoli di confronto tra soggetti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione degli interventi ivi contenuti e relativi alla navigazione interna turistica e di diporto;

ALLEGATO A alla deliberazione n. 24 del 16 luglio 2009

- la l.r. 16 del 11 agosto 2003 all'art. 6, comma 11, prevede che “allo scopo di promuovere e favorire il recupero e la valorizzazione dei Navigli Lombardi, Regione Lombardia partecipa, con il Comune di Milano, la Provincia di Milano, il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, il consorzio di bonifica Est Ticino – Villoresi e gli altri Enti pubblici o privati interessati, alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata “Navigli Lombardi.”;
- l'art.7, comma 7, lett. a), della l.r. 3 agosto 2004, n.19 aggiungendo il comma 13 ter al predetto art. 6, l.r. n. 16/2003, ha stabilito che “al fine di razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, i soci della società “Navigli Lombardi” possono avvalersi della società medesima per lo svolgimento di fasi tecniche, istruttorie o esecutive attinenti alle funzioni amministrative di rispettiva competenza, previa stipula di apposite convenzioni”, soggiungendo inoltre che “attraverso convenzioni possono essere previsti ulteriori casi di avvalimento purché connessi con l'oggetto sociale della società.”;
- con atto Rep. N. 41535/7268, del 30 dicembre 2003, Regione Lombardia ha partecipato alla costituzione della società “Navigli Lombardi s.c.a.r.l.”;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello Statuto, “la società costituisce il veicolo con il quale i suoi consorziati intendono perseguire finalità di salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli Lombardi e delle relative pertinenze territoriali”;
- ai sensi del successivo comma 2, del medesimo art. 2, l'oggetto sociale di “Navigli Lombardi s.c.a.r.l.”, comprende lo svolgimento di tutte le attività tecniche, organizzative, amministrative e legali necessarie, utili o opportune per il perseguimento delle finalità suddette;
- Navigli Lombardi considera la navigazione sui canali un'attività importante per la promozione, il recupero e l'utilizzo dei navigli a fini turistici e di valorizzazione e conoscenza del territorio di riferimento;

ALLEGATO A alla deliberazione n. 24 del 16 luglio 2009

- nel DPEF 2008-2010 di Regione Lombardia, approvato con DGR n. VIII / 004953 del 26.06.2007, tra gli indirizzi assegnati a Navigli Lombardi compare lo sviluppo progettuale, la programmazione e il reperimento delle risorse per l'attuazione di interventi infrastrutturali finalizzati alla piena navigabilità dei navigli quale parte integrante della via navigabile Locarno-Venezia;
- per effetto dell'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, "Navigli Lombardi s.c.a.r.l." è stata inclusa nel c.d. "sistema regionale";
- con legge regionale 2 aprile 2002, n. 5, Regione Lombardia concorre all'istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *L. 15 marzo 1997, n. 59*) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po;
- all'art. 4, comma 2 dell'Accordo costitutivo innanzi citato si stabilisce che "*l'Agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione*", attribuendo in tal modo ad AIPO competenze in materia di navigazione;
- Regione Lombardia con l'art. 8 della legge regionale n. 30 del 27 dicembre 2006, ha soppresso l'Azienda porti, disponendo che, dal 1 gennaio 2007, le funzioni e le attività della soppressa Azienda per i porti e le zone portuali (porto di Cremona, bacino di Pizzighettone, porto di Mantova Valdaro – come individuati nell'Allegato B della stessa l.r.) - vengano esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova e che le restanti funzioni e attività siano esercitate temporaneamente, in attesa della costituzione di una Agenzia interregionale, da AIPO, previa sottoscrizione di convenzione con Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 5/2002;
- nello stesso articolo di cui al punto precedente e nei relativi allegati sono altresì normati:

ALLEGATO A alla deliberazione n. 24 del 16 luglio 2009

- a) l'affidamento temporaneo all'AIPO delle funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione dei porti, banchine ed infrastrutture per la navigazione non compresi nell'allegato B (comma 3).
 - b) l'affidamento in gestione, con apposito atto, dei beni necessari all'esercizio temporaneo delle funzioni di AIPO (comma 6);
 - c) le modalità di riscossione degli introiti derivanti dai canoni (comma 7 ed allegato D);
- in data 29.12.2006 Regione Lombardia e AIPO hanno sottoscritto la “Convenzione per l'avvalimento nell'esercizio di competenze e funzioni sulla navigazione interna” approvata con Delibera del Comitato di Indirizzo di AIPO n. 23 del 14.12.2006, tesa a regolare l'avvalimento, da parte di Regione Lombardia nei confronti di AIPO, l'esercizio delle funzioni e delle attività in attuazione dell'art 8 della l.r. 30/2006 in materia di navigazione interna del sistema idroviario padano – veneto e in materia di demanio fluviale;
- all' art. 3 della citata Convenzione è specificamente previsto che, al fine di incrementarne l'efficacia e garantendo l'unitarietà della gestione, per le attività e competenze oggetto della sopra citata convenzione, AIPO potrà anche attivare - in chiave partenariale e sussidiaria – forme di collaborazione con enti locali e loro entità strumentali, assicurando nel contempo un adeguato raccordo con le competenti Direzioni generali della Giunta Regionale;

CONSIDERATO CHE

- è interesse dei soggetti sottoscrittori che il presente Accordo, recependo le indicazioni dei diversi strumenti di programmazione, sia inteso come un documento di riferimento strategico e progettuale in grado di arricchire e completare, gli interventi avviati o da avviarsi che potrebbero definire lo sviluppo strategico del territorio, individuando progetti ed azioni coerenti e sinergici tra loro;

ALLEGATO A alla deliberazione n. 24 del 16 luglio 2009

- Regione Lombardia e la società Navigli Lombardi Scarl hanno peraltro già avviato, in particolare negli ultimi anni, una serie di interventi per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree del Sistema dei Navigli in attuazione delle disposizioni del Master Plan dei Navigli;
- l'opportunità di individuare funzioni sovracomunali da consolidare e/o potenziare mettendo a disposizione del territorio dei servizi di qualità attraverso un utilizzo oculato delle risorse ambientali, soprattutto di quelle non riproducibili, la tutela dell'acqua e dei corpi idrici superficiali, un buon governo delle trasformazioni territoriali attraverso uno sviluppo sostenibile e compatibile;
- Navigli Lombardi è stata costituita anche e soprattutto al fine di fornire il necessario supporto tecnico ai Soci consorziati nonché per svolgere attività di verifica, controllo e coordinamento delle attività svolte dagli stessi Soci;
- Navigli Lombardi, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio Statuto, per conto dei Soci e in virtù delle proprie competenze, si pone quale soggetto qualificato alla realizzazione di azioni di assistenza tecnica;
- tra le attività oggetto della Convenzione per l'avvalimento sottoscritta da AIPO sono comprese alla lettera c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle idrovie, alla lettera j) la gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ai predetti servizi o altre attività strettamente collegate alla navigazione;

**tutto ciò premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1 - Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro e vi accedono con efficacia di patto.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione quadro disciplina le condizioni generali per la collaborazione tra AIPO e Navigli Lombardi per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei navigli lombardi e delle relative pertinenze territoriali.

Art. 3 – Attività di Navigli Lombardi

1. Al fine di garantire l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo, Navigli Lombardi e AIPO si impegnano reciprocamente a coordinare le proprie iniziative con specifiche convenzioni operative che riguarderanno tutti i compiti prodromici, preliminari, connessi e conseguenti alla realizzazione degli interventi stessi, secondo quanto specificato.

2. I compiti di cui al precedente comma 1 possono in particolare comprendere:

- a. il compimento delle attività necessarie per l'ottemperanza agli oneri amministrativi e procedurali stabiliti dalla legge in relazione agli interventi da svolgere;
- b. lo svolgimento delle prestazioni di carattere tecnico utili alla predisposizione ed alla esecuzione degli interventi da realizzare;
- c. l'esecuzione degli adempimenti di natura contabile connessi alla realizzazione degli interventi da svolgere.

Art. 4 – Convenzioni operative

ALLEGATO A alla deliberazione n. 24 del 16 luglio 2009

1. In attuazione della presente convenzione quadro, verranno stipulate convenzioni operative che specificheranno la tipologia delle prestazioni e delle attività progettuali da realizzarsi a cura di Navigli Lombardi ovvero di AIPO, in un quadro di reciproca collaborazione;
2. Gli elementi essenziali e necessari delle convenzioni operative sono i seguenti:
 - a. l'oggetto e i termini dell'attività, la tipologia di servizio commissionato e la normativa di riferimento dell'incarico;
 - b. l'entità degli oneri conseguenti, le modalità ed i tempi di erogazione, come specificato al successivo art. 6;
 - c. eventuali clausole integrative o derogative a quelle della presente convenzione quadro definite per esteso e adeguatamente motivate;
 - d. i termini e le modalità di esecuzione;
 - e. eventuali modifiche o specificazioni del regime delle garanzie e delle responsabilità.
3. Per ogni convenzione operativa sarà cura delle parti individuare i propri responsabili e provvedere a dare comunicazione di eventuali variazioni.
4. Le singole convenzioni operative diverranno operative all'atto della loro stipula.

Art. 5 – Responsabilità

1. Navigli Lombardi e AIPO restano responsabili dell'esatto adempimento delle prestazioni rispettosamente commissionate ai sensi della presente convenzione quadro mediante le singole convenzioni operative; non potranno essere ritenute responsabili di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, solo ove provino che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che essa può esercitare.
2. Il regime di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti viene stabilito in ogni singola convenzione operativa;

Art. 6 – Corrispettivi

La copertura delle spese necessarie alla realizzazione dei singoli interventi sarà definita dalla convenzione operativa di riferimento.

Art. 7 – Adempimenti di legge

Quanto previsto dalle convenzioni operative dovrà svolgersi in conformità con la normativa vigente, ed in particolare secondo quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 e dalle relative fonti normative di attuazione.

Art. 8 – Modifiche alla Convenzione Quadro

1. Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione quadro dovrà essere approvata per iscritto dalle parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.
2. Le eventuali condizioni integrative o derogative contenute nelle convenzioni operative avranno efficacia limitata ai rapporti instaurati dalle stesse; per nessuna ragione potranno pertanto essere riferite agli altri rapporti instaurati o instaurandi nell'ambito della presente convenzione quadro.

Art. 9 – Controversie

Ogni controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente atto è deferita ai sensi dell' art 806 e segg. c.p.c. al Foro di Milano.

Art. 10 – Durata della Convenzione Quadro

1. La presente convenzione quadro entra in vigore alla data della firma della stessa da parte dei rappresentanti delle parti contraenti ed avrà durata triennale.

2. E' prorogabile per ulteriori tre anni solo con accordo esplicito da concludersi 60 giorni prima della scadenza.

3. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione quadro dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno 360 giorni prima a mezzo raccomandata A.R.

4. La disdetta della presente convenzione quadro non avrà effetto circa l'esecuzione degli impegni assunti con le singole convenzioni operative in ordine alle quali quanto concordato conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti.

Art. 11 – Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 12 - Invalidità

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni della presente Convenzione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni contenute nella medesima. Qualora dovesse verificarsi una simile ipotesi, le parti si impegnano a concordare in buona fede ed a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, nella maggior misura possibile, la volontà delle parti come risultante dalla presente Convenzione.

Formattato

Art. 13 - Domicilio

Formattato

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di raccomandata a/r, posta celere, corriere espresso, facsimile o posta elettronica o con qualunque altro strumento che possa confermarne la ricezione, purché inviati o consegnati ai seguenti indirizzi:

per AIPO:

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - via Garibaldi, 75 – 43100 Parma

per Navigli Lombardi:

- Navigli Lombardi S.c.a.r.l. – Via Copernico 42 – 20125 Milano.

Tali indirizzi potranno essere modificati, dandone comunicazione ai sensi del presente articolo.

Formattato

Redatto in due esemplari, letto, accettato e sottoscritto.

Milano, li

per Navigli Lombardi s.c.a.r.l.

il Direttore Generale

Alessandro Meinardi

per Agenzia Interregionale per il Fiume Po

il Direttore

Luigi Fortunato